

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 35 DEL 14-10-19

**OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019/2022, CON
DECORRENZA 1 DICEMBRE 2019-**

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di ottobre, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

POMPEI MATTEO	P	MARZIALETTI VALERIA	P
GHEZZI VALERIANO	P	FURIANI MICHELE	P
CARASSAI VALENTINA	A	ANSELMI MASSIMILIANO	P
ABBATI PIER-NICOLA	P	ANSELMI GABRIELE	P
ANSELMI GIOVANNI	P	ANSELMI RAFFAELE	P
MECOZZI GIANNA	P		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[10] Assenti n.[1] Presenti n.[10]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO
COMUNALE
Sig. ERCOLI PASQUALE
Assume la presidenza il Sig. POMPEI MATTEO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

Il Segretario Comunale riferisce ai Signori Consiglieri i contenuti dell'atto, su invito del Sindaco.

Terminata la relazione, il Sindaco apre la discussione e pone a votazione la nomina del nuovo Revisore dei conti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 29 settembre 2016, esecutiva, con la quale la dottoressa Nadia Serafini è stata nominata Revisore dei conti del Comune di Monte San Martino per il triennio 2016/2019, a decorrere dal 16 ottobre 2016 e fino al 15 ottobre 2019;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 71 in data 4 ottobre 2019, con la quale il Revisore è stato prorogato nelle funzioni fino al 30 novembre 2019;

VISTA la necessità di nominare il nuovo Revisore dei conti per il triennio 2019/2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 234 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

1.I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2.I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

3-omissis

4.Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

VISTO l'articolo 16, comma 25, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: "Istruzioni dell'elenco dei revisori dei conti degli Enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario", pubblicata sulla G.U. 16/09/2011, n. 216 e in vigore dal 13 agosto 2012, che testualmente prevede:

Art. 16 "Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali":

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con Decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati

nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- *rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;*
- *previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;*
- *possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali;*

VISTO il D.M. 15/02/2012 n. 23, contenente "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011. n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno FL 7/2012 del 05/04/2012, con la quale sono esplicitate e affidate alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo -, le modalità operative di nomina dei Revisori dei conti, per le quali le Prefetture stesse estraggono i nomi di chi sarà nominato Revisore contabile di Comuni, Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni, da un elenco appositamente istituito presso il Ministero dell'Interno;

RICORDATO che il nuovo sistema di elezione prevede che l'Ente locale, la cui nomina del Revisore è in scadenza, ne dia comunicazione alla Prefettura affinché ne attivi la procedura;

RILEVATO che con lettera del 4 settembre 2019 -protocollo nr. 3672, è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Macerata - la scadenza dell'Organo di Revisione e attivata la procedura di nomina del nuovo Revisore dei conti;

VISTO il verbale del 24 settembre 2019, con il quale la Prefettura di Macerata comunica i nominativi di coloro che sono stati scelti nel sorteggio effettuato per la nomina del Revisore per il Comune di Monte San Martino, di seguito riportati:

- 1 **Andreozzi Monaldo - primo revisore estratto;**
- 2 Acciarresi Francesco - prima riserva estratta;
- 3 D'Ascanio Roberto - seconda riserva estratta

RILEVATO che il primo Revisore estratto, dott. Andreozzi Monaldo, nato a Mogliano (MC), il 12 febbraio 1956 e residente a Macerata in via Colle Montalto 5, ha fatto pervenire il 7 ottobre 2019, con lettera acquisita al protocollo n. 4061 dell'8 ottobre 2019, comunicazione di accettazione della nomina, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiara di possedere i requisiti previsti dalla legge per assumere l'incarico e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'articolo 236 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di osservare il limite per l'affidamento degli incarichi previsto dal successivo articolo 238 del d.lgs. medesimo e di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2382 e 2399 del Codice Civile;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 235, 1[^] comma, del d.lgs. 267/2000, l'Organo di revisione contabile dura in carica tre anni, a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 4 del

d.lgs. medesimo; i Revisori sono rieleggibili per una sola volta e, ove nei Collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio; ai Revisori dei conti si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

-per il successivi commi 2 e 3:

2. *Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).*

3. *Il revisore cessa dall'incarico per:*

a) *scadenza del mandato;*

b) *dimissioni volontarie;*

c) *impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente”;*

VISTO l'articolo 241 del d.lgs. 267/2000, contenente la disciplina i compensi per Revisori dei conti, che sono determinati con decreto del Ministro dell'interno;

VISTO il D.M. settembre 1997, n. 475 “*Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli Enti Locali*”;

VISTO il D.M. 20/05/2005 (G.U. 04/06/2005, n. 128), avente ad oggetto “*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali*”, con il quale (All. 1 – Tabella A), sono rideterminati i compensi massimi attribuibili nel prospetto seguente:

Comuni:		
a)	comuni con meno di 500 abitanti	euro 2.060
b)	comuni da 550 a 999 abitanti	euro 2.640
c)	comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	euro 3.450
d)	comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	euro 5.010
e)	comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	euro 5.900
f)	comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	euro 6.490
g)	comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	euro 8.240
h)	comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	euro 10.020
i)	comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	euro 11.770
l)	comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	euro 13.560
m)	comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	euro 15.310
n)	comuni da 500.000 abitanti ed oltre	euro 17.680
Province:		
<i>omissis</i>		

VISTO l'Allegato 2 (Tabella B), del D.M. 20/05/2005 (G.U. 04/06/2005, n. 128) che fissa la spesa corrente annuale pro-capite quale limite al di sopra del quale è

possibile erogare al Revisore un compenso pari ad un massimo del 10% di quanto previsto nella Tabella A;

VISTO l'Allegato 3 (Tabella C), del D.M. 20/05/2005 (G.U. 04/06/2005, n. 128), che fissa la spesa per investimenti annuale pro-capite quale limite al di sopra del quale è possibile erogare al Revisore dei conti un compenso pari ad un massimo del 10% di quanto previsto nella Tabella A;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 2 del richiamato Decreto 20 maggio 2005, i limiti massimi di compenso previsti dalla Tabella A, sono da intendere al netto di IVA, nel caso in cui il Revisore sia soggetto passivo di imposta e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni;

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, per il quale: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed a titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari di Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio”*;

CONSIDERATO che la legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), non ha reiterato il taglio dei compensi ai Revisori dei conti previsto dal decreto legge 78/2010;

VISTO l'articolo 3 del decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 (G.U. 04/06/2005), per il quale: *“Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò sia necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente”*;

RITENUTO, a conclusione del procedimento, formalizzare la nomina del nuovo Revisore dei conti del Comune di Monte San Martino per il triennio 2019/2022, nella persona del dottor. Monaldo Andreozzi, **facendola decorrere dall'1 dicembre 2019**;

VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241

- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi a norma dell'articolo 49, 1[^] comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON 10 voti favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 10 presenti e votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI RENDERE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. DI NOMINARE ai sensi dell'articolo 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, del decreto Ministero Interno 15 febbraio 2012, n. 23 e in osservanza delle disposizioni richiamate, Revisore dei conti del Comune di Monte San Martino per il triennio **2019/2022**, il **dott. Andreozzi Monaldo**, primo Revisore estratto.

3. DI CORRISPONDERE al Revisore il compenso **annuo di € 2.600,00**, al netto di Iva (lo stesso attribuito al Revisore uscente), dando atto che è contenuto nel limite massimo previsto per i Comuni con popolazione compresa da 550 a 999 abitanti, calcolato per fasce demografiche ai sensi dell'articolo 156, 2[^] comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. DI RICONOSCERE al Revisore unico il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza nella sede del Comune per lo svolgimento delle funzioni, nella misura di 1/5 del costo del carburante per km di percorrenza, secondo quanto prevede l'articolo 3 del D.M. 20.05.2005.

5. DI DARE ATTO che la spesa sarà imputata al capitolo 5500 del bilancio di previsione 2019/2021 e prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022.

6. DI DARE DECORRENZA alla nomina **1 dicembre 2019 e scadenza 30 novembre 2022**.

7. DI COMUNICARE il nominativo del Revisore al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'articolo 234, comma 4, del T.U.E.L., partecipandone la nomina alla Prefettura di Macerata e al Revisore eletto.

8. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Macerata.

9. DI APPROVARE, con la stessa votazione riportata in premessa, l'immediata esecutività della presente deliberazione, a norma dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata la necessità di provvedere agli adempimenti conseguenti.

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.-

IL PRESIDENTE
F.to POMPEI MATTEO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 4408

li, 02/11/2019

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 02/11/2019

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 14/10/2019

- [] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;
- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE